

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2821 del 31/12/2024

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini, delegato alle funzioni di Direttore generale con deliberazione n. 1292 del 8 luglio 2021 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Roma Fiorenzo sostituto
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (ANNO 2023).

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (ANNO 2023).

Il Direttore dell'UOC affari generali e legali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa.

Al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124/2015, c.d. legge Madia) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esercizio della delega, si prevedeva di:

- differenziare le tipologie societarie;
- ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche;
- creare un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori e del personale delle società;
- individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
- rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive.

Nel 2016 si è giunti all'approvazione del Testo Unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Il Testo Unico si articola sostanzialmente in quattro tipologie di intervento:

- 1) disposizioni introduttive recanti: l'indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del T.U.

(art. 1); la formulazione delle definizioni (art. 2); l'individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3). L'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società in house, alle società miste pubblico-private, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;

- 2) disposizioni volte a stabilire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10);
- 3) disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: governance societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (art. 11); regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione del controllo giudiziario (art. 13), alla prevenzione della crisi di impresa (art. 14), al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15);
- 4) disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 24), di gestione del personale (artt. 19 e 25), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (art. 21) e di promozione della trasparenza (art. 22).

Nel merito del presente provvedimento l'articolo 20 del Testo Unico introduce nell'ordinamento una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate con cadenza annuale.

Alla procedura di razionalizzazione periodica - che fa seguito alla revisione straordinaria prevista dal successivo articolo 24 - si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Conseguentemente le amministrazioni pubbliche devono svolgere annualmente un'analisi in relazione dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, qualora rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni del Portale Tesoro* (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Alla data del 31 dicembre 2023 l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Quota di partecipazione
ORAS – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione	98,19%

Il restante 1,81% delle quote è detenuto dal Comune di Motta di Livenza.

Ai sensi della DGR n. 232 del 6.3.2018 dalla qualificazione di ORAS quale società partecipata in prevalenza da enti del Servizio Sanitario Regionale, discende il forte ruolo di indirizzo, vigilanza e controllo esercitato dalla Giunta regionale, che si esplica, ad esempio, da un lato nell'attribuzione alla Giunta della competenza della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 33 del 2014, dall'altro nel potere di rilascio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2014, del preventivo nulla osta per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità enunciati dal D.Lgs 165/2001, ferma l'applicabilità delle disposizioni che regolano i rapporti di lavoro delle società partecipate richiamate dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

A tale società sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico, che permettono di integrare e completare l'offerta delle Aziende sanitarie regionali, visto che in un contesto in cui il Servizio Sanitario è orientato prevalentemente all'erogazione di prestazioni diagnostiche terapeutiche indirizzate al trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza, l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione risponde a quegli specifici bisogni sanitari di tipo riabilitativo garantendo competenze integrate con quelle delle altre Aziende Ulss, in conformità peraltro a quanto previsto dalla programmazione regionale e, in particolare dalle schede di dotazione ospedaliera approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013.

È il caso di ricordare inoltre che tra le reti cliniche integrate con il territorio previste dal Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, prorogato fino al 31 dicembre 2018 dall'art. 24 della legge regionale n. 19 del 2016, vi è proprio la rete di riabilitazione alla quale viene attribuito un ruolo rilevante nella programmazione regionale, visto il costante aumento del ricorso alle prestazioni di riabilitazione determinato dall'evoluzione epidemiologica e demografica, dall'impatto dei traumi da incidenti stradali e lavorativi e dallo sviluppo di nuove tecnologie che consentono il superamento di fasi critiche di patologie ad evoluzione cronica con disabilità acquisita o congenita.

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria di attestare relativamente all'anno 2023 che non ricorrono i presupposti di cui dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione della società ORAS – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione s.p.a. di Motta di Livenza, ricompresa nella programmazione socio – sanitaria regionale.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2014, n. 33;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di attestare relativamente all'anno 2023 che non ricorrono i presupposti di cui dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione della società ORAS – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione s.p.a. di Motta di Livenza, ricompresa nella programmazione socio – sanitaria regionale;
- 2) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo Roma Fiorenzo sostituto

Il Direttore sanitario Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Formentini Stefano**
